



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Entrata - del 05/06/2019 12.16.58 - 21222



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Uscita - del 03/06/2019 10.46.45 - 20847

DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (di seguito denominato **Dipartimento**), con sede e domicilio fiscale in Roma Viale Castro Laurenziano n. 9, Codice Fiscale 80209930587, rappresentato dal Direttore p.t. prof. Sergio BARILE e dal Responsabile amministrativo Delegato (RAD) Dott.ssa I. TROMBETTA (DD 794/15 e 62/19)

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (di seguito denominato **Ordine di Roma**), con sede legale in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 2, Codice Fiscale 97492410580, nella persona del legale rappresentante p.t. dott. Mario CIVETTA,

PREMESSO

- che le Parti, su proposta del Prof. Giovanni Palomba, sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche riguardanti gli Strumenti di allerta e gli Indicatori della Crisi introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito il Codice) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14);
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Dipartimento di Management
CF 80209930587 PI 02133771002
Via del Castro Laurenziano 9, 00199 Roma
T (+39) 06 49766989
www.management.uniroma1.it
segreteria@management.uniroma1.it

Bollo assolto in modo virtuale

Aut. Agenzia delle Entrate n° 87826 del 10/11/2016

Il R.A.D.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Le pattuizioni contenute nel presente Accordo costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa al medesimo oggetto.

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Accordo senza accordo scritto tra le Parti.

ART. 2 – Ambito della sperimentazione

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica in tema di sperimentazione degli Strumenti di allerta e degli Indicatori della Crisi introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Le Parti concordano che trattasi di un progetto con esclusiva finalità di studio e di ricerca scientifica legato alle innovazioni introdotte dal nuovo Codice rispetto a tematiche di interesse scientifico-professionali che motivano la sperimentazione congiunta. Con il presente atto, definiscono le reciproche intese su cui fondare il programma di cooperazione finalizzato a sperimentare modelli di analisi volti a consentire la tempestiva individuazione della condizione di crisi e di insolvenza delle imprese, attraverso lo studio e l'esame delle singole posizioni sottoposte ad indagine.

Le Parti, in particolare, si impegnano rispettivamente

- per quanto riguarda il **Dipartimento**, su cui ricade l'intera responsabilità della raccolta di adesioni e del processo di sperimentazione, a:

- 1) preparare il **piano di sperimentazione** finalizzato al conseguimento degli obiettivi del presente Accordo di Collaborazione;
- 2) predisporre il **programma di sperimentazione** che sarà sottoscritto dalle imprese aderenti all'indagine specificando la gratuità della sperimentazione stessa, i limiti di utilizzo del sistema sperimentale e la riservatezza dei dati oggetto di trattamento, nei limiti di cui al presente atto;
- 3) provvedere alla **realizzazione della sperimentazione** e/o indagine statistica e ricerca scientifica;



4) **raccogliere le istanze di adesione delle società** (All. 1) clienti degli Iscritti all'Ordine di Roma, interessate a partecipare alla sperimentazione, da trasmettere direttamente al Dipartimento medesimo al seguente indirizzo PEC prof.giovanni.palomba.alertcrisimpresa@pec.it;

- per quanto riguarda l'Ordine di Roma, a:

1) **pubblicare un avviso**, sui propri canali istituzionali, rivolto agli Iscritti al fine di assicurare idonea evidenza del progetto.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, le Parti individuano risorse specifiche da impiegare - assumendosi qualsivoglia responsabilità limitatamente all'attività a ciascuno di essi specificatamente demandata - e assumono iniziative coordinate ed efficaci nonché definiscono i criteri e le modalità operative per la realizzazione degli interventi sui settori individuati.

ART. 3 – Reciprocità

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 4 – Altre azioni

L'Ordine di Roma dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del Dipartimento, conferenze illustrative concernenti le attività svolte.

ART. 5 – Responsabilità scientifica e Referenti

I Responsabili scientifici e i Referenti per l'attuazione dell'Accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Dipartimento il Prof. Giovanni PALOMBA, Ordinario di Finanza Aziendale;
- per l'Ordine di Roma: dott.ssa Antonia COPPOLA, dott. Giuseppe TARAGONI, dott. Francesco ROCCHI.



ART. 6 – Risultati

I risultati della sperimentazione sviluppata potranno essere esternati, pubblicati e/o comunicati soltanto secondo modalità che rendano non identificabili i soggetti interessati e senza alcun riferimento a processi di validazione da parte dell'Ordine di Roma. I risultati statistici potranno essere ulteriormente usati per successivi trattamenti, ma esclusivamente per fini statistici e di ricerca scientifica.

I dati raccolti **non saranno utilizzati** per profilazione, promozione o a sostegno di misure, iniziative o decisioni riguardanti le persone fisiche e le persone giuridiche specifiche né i professionisti che hanno partecipato all'iniziativa.

Il **Dipartimento**, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga alla scrupolosa osservanza del “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2004, n. 190) come successivamente modificato ed integrato, e delle “Regole Deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2019, Serie Generale, n.11), e del Decreto del Ministero della Giustizia del 15 marzo 2019, che ha disposto l’inserimento nell’Allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle Regole Deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 101 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2019, Serie Generale, n.71).

ART. 7 – Immagine, Loghi

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università e dell'Ordine per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser



regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università e dell'Ordine.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Le Parti concordano che tutte le comunicazioni inerenti la Collaborazione verso l'esterno riportino il logo dell'Ordine di Roma e dell'Università "La Sapienza".

ART. 8 – Altre modalità

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9 – Durata

Il presente accordo di collaborazione acquista efficacia a decorrere **dalla data della sua sottoscrizione** e sino al completamento delle attività e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, stimato in 36 mesi. Potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10 – Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. o PEC.

ART. 11 – Coperture assicurative

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle

Bollo assolto in modo virtuale
Aut. Agenzia delle Entrate n° 87326 del 10/11/2016

II/R.A.D.



attività.

L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

ART. 12 – Regolamenti applicabili

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 13 – Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 14 – Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte



seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del Dipartimento.

ART. 15 – Trattamento dati

Il Titolare del trattamento dei dati per l'Università La Sapienza di Roma (Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma) è il Rettore della stessa, Prof. Eugenio Gaudio.

Per il trattamento dei dati il Rettore ha designato il Direttore del Dipartimento di Management, Prof. Sergio Barile, il quale a sua volta ha incaricato il Prof. Giovanni Palomba al trattamento dei medesimi dati nello svolgimento della propria attività lavorativa (con nota prot. 320/2019).

Questi si impegna a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ogni caso, il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è compiuto dalle Parti in conformità alla vigente normativa in materia e i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità di cui al presente atto e in armonia con il GDPR 679/2016.

ART. 16 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

- per l'Ordine di Roma: presidenza@pecodcec.roma.it
- per il Dipartimento: protocollosapienza@cert.uniroma1.it



ART. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo si fa riferimento alle **norme del codice civile** ed alle leggi vigenti nella materia de qua.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 3 GIU 2019

Per l'Ente: Il Presidente p.t. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Dott. Mario CIVETTA _____

Per il Dipartimento: Il Direttore p.t. del Dipartimento di Management, Università degli Studi di Roma "La
Sapienza"
Prof. Sergio BARILE _____

Il RAD Dott.ssa I. TROMBETTA _____

**ISTANZA DI ADESIONE
AL PROCESSO DI SPERIMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI
ALLERTA E DEGLI INDICATORI DELLA CRISI**

Il/La Sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente a _____
Via _____
Codice fiscale _____
nella sua qualità di _____
dell'operatore economico _____
con sede in _____
telefono _____ fax _____
PEC _____
con Codice fiscale/Partita IVA n. _____

CHIEDE

di partecipare al processo di sperimentazione degli Strumenti di allerta e degli Indicatori della Crisi introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14).

Autorizza sin da ora il trattamento dei dati personali per il conseguimento delle finalità di cui all'Accordo di collaborazione (Protocollo d'Intesa) stipulato tra Il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno

Il Dichiarante ¹

.....

¹ Allegare copia del documento di identità (in corso di validità) dell/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n° 445